



Comune di Montemitro

Provincia di Campobasso

Via Makarska, 11 - 86030 Montemitro - tel. e fax 0874 877259
Email: info@montemitrocomune.cb.it – pec: montemitrocomune@pec.it
Sito istituzionale: www.montemitrocomune.cb.it
P. IVA e Cod. Fisc. 00192880706

Ordinanza n. 3/2019

Prot. n. 1198

OGGETTO: *ISTITUZIONE ISOLA PEDONALE E DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' PATRONALE DEL 31.05.2019.*

IL SINDACO

Visto che in data 31 maggio 2019, ricorre in questo Comune la festa patronale in onore di Santa Lucia Vergine e Martire;

Considerato che nella stessa serata è previsto uno spettacolo musicale in Largo Sant'Angelo e che Via G. Marconi (tratto da Largo S. Angelo a Largo Roma), Via Makaska, Via degli Eroi e Strada Dolazzo saranno destinate al posteggio per ambulanti e a zona pedonale;

Ravvisata la necessità di chiudere al transito le zone interessate dai festeggiamenti nonché ad adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire l'occupazione di suolo pubblico per i venditori ambulanti e garantire la pubblica incolumità;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art.7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285" Nuovo Codice della Strada " e s.m.i.

ORDINA

1. di istituire, temporaneamente, in Largo S. Angelo, Strada Dolazzo, Via Makarska, Via degli Eroi e Via G. Marconi (tratto da Largo S. Angelo a Largo Roma) un'isola pedonale, vietando la circolazione veicolare dalle ore 06.00 del 31 maggio 2019 alle ore 06.00 del 01 giugno 2019;
2. di regolamentare, in via eccezionale, con apposita segnaletica, il transito in Largo S. Angelo, nei giorni 30 maggio, 31 maggio e 01 giugno 2019 ;
3. manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica;
4. a carico dei contravventori si procederà a norma di legge secondo le disposizioni del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Codice della strada" e del Regolamento di esecuzione D.P.R. 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Ai sensi dell'art.3 , comma 4, L. n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni avverte che, contro la presente ordinanza, è ammesso nel termine di trenta giorni (30) dalla pubblicazione all'Albo pretorio all'albo comunale, ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Campobasso nel termine di giorni sessanta (60) dalla suddetta pubblicazione.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

che copia del presente provvedimento:

- venga trasmessa al Comando della stazione dei Carabinieri di Montefalcone nel Sannio;
- venga affisso all'Albo Pretorio del Comune, in altri luoghi pubblici e pubblicato sul sito internet.

Montemitro, lì 29.05.2019

Il Sindaco
Sergio SAMMARTINO
F.to Sergio Sammartino